

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Statuizione con cui il giudice d'appello si spoglia della potestas iudicandi, motivazioni sul merito svolte ad abundantiam, impugnazione, inammissibilità

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito del gravame, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul fondo dell'impugnazione, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.5.2016, n. 9319

...omissis...

1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69), il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove sostiene che non vi sarebbe stata la definitiva perdita della possibilità di adire il giudice amministrativo in quanto la pendenza del giudizio civile avrebbe impedito la

decadenza dall'azione innanzi il medesimo, la quale avrebbe potuto essere proposta una volta passata in giudicato la pronuncia in sede ordinaria. Ad avviso del ricorrente, i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza impugnata a giustificazione del rigetto della domanda di risarcimento danni per l'errore professionale in cui è incorso l'Avvddd non sarebbero pertinenti al caso di specie, essendo maturati in epoca posteriore rispetto ai fatti di causa, per cui non potrebbero giustificare la condotta del professionista "con effetto retroattivo". Secondo dddddddd all'epoca dei fatti di causa "non vi era in realtà alcuna giustificazione alla scelta dell'Avvddd., nient'affatto condivisibile, di non addivenire alla contestuale proposizione di impugnazione innanzi la giurisdizione amministrativa, benchè fosse chiara la fissazione del termine decadenziale inderogabile fissato dalla normativa sopravvenuta".

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c.. Con esso si critica la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'appellante non avrebbe provveduto ad effettuare una specifica censura della argomentazione con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale, in ragione di una non consentita modificazione della stessa nella richiesta del danno prima patrimoniale e, successivamente, biologico.

3. Prioritario in ordine logico è l'esame del secondo motivo.

Il motivo è inammissibile, per genericità della censura.

Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale, così come riformulata in sede di precisazione delle conclusioni il 20 giugno 2008, "trattandosi di autentica (non consentita) mutatici libelli e non di mera (consentita) emendatio libelli": secondo il primo giudice, mentre con il libello introduttivo di lite "l'asserito danno" era stato "ravvisato nella sola sfera economica", il danno richiesto successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni (e, prima ancora, ex art. 183 c.p.c., comma 5, all'esito della perizia di parte), è di natura biologica.

La Corte d'appello ha rilevato che l'appellante "non ha specificamente censurato l'ulteriore argomentazione con la quale il primo giudice ha ritenuto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, incentrata sul rilievo che vi sarebbe stata una non consentita modificazione della domanda, per avere l'opponente prima chiesto il risarcimento di un danno confinato alla sola sfera patrimoniale e, poi, il ristoro del danno biologico".

La ratio alla base della statuizione della Corte d'appello è solo genericamente impugnata dal ricorrente: il quale si limita, apoditticamente, a dedurre di avere "puntualmente assolto l'onere di indicazione specifica del motivo di gravame", senza tuttavia minimamente specificare in che modo il motivo di gravame sia stato, sul punto, articolato. Nè coglie nel segno la deduzione secondo cui "detta domanda" (quella di risarcimento del danno in riconvenzione) "è stata ritualmente formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure quantificando la domanda in un importo determinato, salva la maggiore o minore quantificazione risultante all'esito del giudizio, e dunque anche in forza degli esiti dell'istruttoria compiuta": posto che quel che il Tribunale aveva rilevato era, non un profilo attinente al quantum, ma un mutamento della domanda risarcitoria, per avere l'opponente chiesto in corso di causa il risarcimento del danno alla salute, laddove con la domanda iniziale era stato lamentato esclusivamente un danno alla sfera patrimoniale.

4. Il ricorrente è privo di interesse all'esame del primo motivo di ricorso, il quale si dirige contro una ratio decidendi evidentemente svolta ad abundantiam.

La Corte d'appello, infatti, dopo avere dichiarato inammissibile, per difetto di una specifica censura, il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, ha comunque proceduto a rigettare la domanda risarcitoria (a tal fine escludendo che la scelta dell'Avv. Cu. di appellare, nel marzo 1999, la sentenza del Pretore di Ancona declinatoria della giurisdizione, anziché instaurare subito la controversia di pubblico impiego dinanzi al TAR, abbia determinato la perdita definitiva, per il lavoratore, di adire il giudice amministrativo al fine di far valere la sua pretesa economica, perdita che il ricorrente ha fatto dipendere dalla conferma di quella declinatoria da parte del giudice del gravame con sentenza intervenuta nel 2002 e dalla presenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000 stabilito, dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, per la proposizione, dinanzi al giudice amministrativo, di controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998).

Va, al riguardo, data continuità al principio secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito del gravame, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul fondo dell'impugnazione, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15122; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 17004).

5. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.